

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

13 ottobre 2015 ore 06:00

## Riscossione 2.0: sospensione riformata e tagli alle sanzioni

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Giusy Antonelli - Loconte & Partners**

Sospensione della riscossione per il contribuente in caso di comportamento fraudolento del professionista e riduzione sanzionatoria nell'ipotesi di autotutela parziale degli atti: il D.Lgs. n. 159/2015, attuativo della legge delega in materia di riscossione, semplifica e cadenzza gli adempimenti a carico del contribuente per fruire dei benefici sanzionatori. In particolare, in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario, il contribuente è sempre tenuto a dimostrare di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento.

Il D.Lgs. n. 159/2015 in materia di riscossione emanato in attuazione della legge delega n. 23/2014, ha apportato una serie di correttivi alle disposizioni che riguardano la **sospensione della riscossione** per il contribuente in caso di **comportamento "fraudolento" del professionista** e la riduzione delle sanzioni in caso di annullamento o revoca parziale in autotutela degli atti.

**Leggi anche:**

- "[Le nuove frontiere della riscossione](#)"
- "[Riscossione la mappa della riforma](#)"
- "[Riscossione, la micro riforma non entusiasma i contribuenti](#)"

Procedendo con ordine: con riferimento alla concessione della **sospensione della riscossione** in caso di **omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario**, sono stati semplificati e cadenzati gli adempimenti cui soggiace il contribuente potenzialmente truffato. In particolare, secondo la procedura dettata dal testo riformulato dell'art. 1 della legge n. 423/1995, è necessario presentare un'istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, unitamente a copia della denuncia penale dell'autorità giudiziaria.

Al fine di ottenere la predetta sospensione, il contribuente è sempre tenuto a **dimostrare di aver provveduto il professionista delle somme necessarie** al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

Per effetto della novella legislativa, è venuto meno il requisito dell'iscrizione in albi del professionista cui è imputabile il fatto del mancato o ritardato versamento. Può dirsi dunque risolta la questione, peraltro già superata nella prassi, della disparità di trattamento tra professionisti iscritti o non iscritti in albi.

Sotto il profilo procedurale è stato invece previsto che, a seguito di accertamento del reato a carico del soggetto che aveva ricevuto il mandato professionale, l'Ufficio potrà procedere alla **diretta iscrizione a ruolo** della sanzione irrogata al professionista.

Nel caso in cui il processo non si concluda con una pronuncia nel merito, la riscossione potrà essere comunque sospesa e le sanzioni successivamente irrogate al professionista, laddove entro tre mesi dalla sentenza resa nel processo penale venga adito il giudice civile e intervenga, in quella sede, una sentenza di condanna a suo carico.

Nella diversa ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con una **sentenza assolutoria**, il **provvedimento di sospensione** della riscossione *medio tempore* concesso dovrà essere

**revocato**. Per effetto delle modifiche intervenute, tuttavia, il contribuente o il sostituto che abbiano beneficiato della sospensione non incorreranno nell'inasprimento della sanzione che resterà comunque a loro carico, ma senza l'aggravio del 50% previsto ante riforma.

È stato inoltre ampliato il periodo di **sospensione** dei termini di **prescrizione** e di **decadenza** per l'esercizio della **potestà sanzionatoria** da parte dell'Ufficio, che si estenderà fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il procedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti.

La maggiore novità risiede, tuttavia, nella **eliminazione del presupposto del previo pagamento dell'imposta dovuta**. Il contribuente e il sostituto d'imposta potranno dunque richiedere la sospensione anche prima e indipendentemente dal versamento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso, ritardato o risultato insufficiente a causa del comportamento "fraudolento" imputabile al professionista.

Per quanto concerne i benefici in termini sanzionatori spettanti al contribuente in caso di **annullamento o revoca parziale degli atti in autotutela**, il decreto attuativo ha modificato l'art. 2-*quater* del D.L. n. 546/1994, in base al quale viene previsto che, **previa rinuncia al ricorso**, il contribuente che riceva un provvedimento di revoca o annullamento parziale di un atto possa fruire degli istituti di **definizione agevolata delle sanzioni** previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto.

Si tratta di una disposizione di natura derogatoria che muove dal presupposto che l'atto parzialmente revocato o annullato non possa essere considerato alla stregua di un nuovo e diverso atto da cui far decorrere nuovamente i termini per la riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza.

Estendendo la possibilità di fruire degli istituti di definizione agevolata alle stesse condizioni esistenti al momento della notifica dell'atto originario, il legislatore delegato ha dunque ritenuto che i provvedimenti di annullamento o revoca parziali rettifichino soltanto l'atto inizialmente spiccato.

La riduzione sanzionatoria è peraltro **incompatibile**, per espressa previsione del nuovo testo dell'art. 2-*quater*, con la possibilità di fruire degli altri **istituti di definizione agevolata** delle sanzioni nei casi il contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso, abbia provveduto a definire le sole sanzioni, irrogate contestualmente al tributo, con il pagamento dell'importo ridotto a un terzo.

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha infine precisato che i provvedimenti di annullamento o revoca parziali, non costituendo atti impositivi nuovi e sostitutivi di quelli originari, non sono autonomamente impugnabili.

Copyright © - Riproduzione riservata